

L'esecutività dei provvedimenti disciplinari

Non compete al Consiglio Direttivo degli Ordini fissare la decorrenza della sanzione comminata. L'esecutività è automatica decorso infruttuosamente il termine per proporre gravame dinanzi alla Cceps.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

I provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione dall'albo sono automaticamente e immediatamente esecutivi quando la decisione che li ha determinati sia divenuta definitiva. La decisione deve considerarsi definitiva quando non è più appellabile o per scadenza del termine perentorio fissato per la proposizione del ricorso, o quando la legge prevede che la proposizione del gravame non abbia effetto sospensivo¹.

La tematica, data la sua delicatezza, le implicazioni a essa connesse e la prassi, purtroppo molto diffusa, seguita dagli Ordini che "deliberano" la decorrenza dell'esecutività della sanzione, richiede un approfondimento.

Le decisioni che, a seguito di un procedimento disciplinare, determinano la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo sono di competenza: a) del Consiglio Direttivo dell'Ordine; b) del Comitato Centrale della Federazione; c) della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps), ai sensi dell'art. 18, lettera b) del D. Lgs. C.

P. S. n. 233/1946, nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati Centrali delle federazioni nazionali.

Le decisioni comminate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e dal Comitato Centrale della Federazione - tenuto conto della loro natura amministrativa, diversamente dalle decisioni decretate dalla Cceps. - in conformità dei principi informatori dell'attività tipicamente amministrativa, ispirati all'esigenza della sollecita attuazione dei provvedimenti amministrativi, sono immediatamente esecutive, scaduto infruttuosamente il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della decisione per proporre gravame dinanzi alla Commissione Centrale.

Per l'art. 53² del D.P.R. n. 221/50 la sospensione dell'esecutività del provvedimento sanzionatorio avviene per il periodo di 30 giorni dalla notifica della decisione e in pendenza di gravame dinanzi alla Cceps.

Da ciò la necessità che l'Ordine, nel momento in cui comunica la decisione della sanzione della sospensione o della radiazione, informi il proprio iscritto che av-



verso la decisione è ammesso ricorso alla Commissione Centrale entro 30 giorni e che, nell'ipotesi in cui non venga presentato neppure dagli altri contraddittori necessari (il Ministero della Salute e il Procuratore della Repubblica), la sanzione diviene definitiva ed esecutiva a decorrere dal trentunesimo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

È altresì opportuno che si avverta che il provvedimento della sospensione dall'esercizio professionale o della radiazione dall'Albo diverrà inoltre esecutivo, senza ulteriori adempimenti, il giorno successivo alla notificazione - da parte della Cceps. - del rigetto del ricorso o dell'accoglimento parziale ma che comporta, in ogni modo, la sospensione dall'esercizio professionale.

Ciò detto, non si rinviene negli artt. 53 e 68 richiamati, alcun riferimento al Consiglio Direttivo dell'Ordine circa la potestà di "ratificare" la sanzione comminata o "fissare" la decorrenza della stessa, non potendo l'esecutività che essere automatica.

D'altra parte non si comprenderebbe in forza di quale disposizione di legge l'Ordine potrebbe arrogarsi il diritto di determinare la decorrenza della sanzione essendo il procedimento in una fase che esula da quella di sua competenza.

Pertanto ogni iniziativa o atto, a esclusione degli adempimenti di cui all'art. 49³ del D.P.R. n. 221/50, è illegittima. Il legislatore ha infatti previsto a carico degli Ordini - allorché i provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione siano divenuti definitivi - soltanto ed esclusivamente l'obbligo della co-

municazione della decorrenza del provvedimento agli altri Ordini e alle Autorità ed Enti ai quali deve essere inviato l'Albo.

Ogni diverso provvedimento adottato dal Presidente dell'Ordine sarebbe arbitrario e viziato di incompetenza assoluta.

Se la decorrenza dell'esecutività della sanzione fosse attribuita alla potestà del Consiglio Direttivo dell'Ordine, si realizzerebbe una prerogativa discrezionale e insindacabile che non si riscontra in alcun'altra Autorità pubblica. ●

¹Come previsto dall'art. 68, terzo comma, del D.P.R. del 5 aprile 1950 n. 221 (*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*) - 68. La decisione della Commissione Centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

²53. I ricorsi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti artt. 42 e 43.

Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.

Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

³49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2.

I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265.